

cazioni, dalla legge 16 febbraio 2000, n. 25, è sostituito dal seguente:

« ART. 13-*bis*. - (*Norma transitoria*) —

1. Il termine per l'allegazione della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, scade il 30 giugno 2001 per tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulta depositata entro il 30 aprile 2001.

2. Gli uffici pubblici ed i notai che non rilasciano la documentazione di cui al comma 1, sono tenuti, trascorsi trenta

giorni dalla richiesta, ad attestare per iscritto mediante dichiarazione rilasciata al richiedente i motivi del mancato rilascio. Il giudice, su istanza di parte anteriore alla scadenza del termine di cui al comma 1, se accerta l'impossibilità per il creditore di osservare tale termine per fatto a lui non imputabile, proroga lo stesso termine per il tempo strettamente necessario e per una sola volta. Il giudice può impartire le necessarie disposizioni affinché siano rimosse le cause impeditive al rilascio della documentazione ».

*PROPOSTE DI LEGGE: S. 377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932 — D'INIZIATIVA DEI SENATORI: PAPPALARDO ED ALTRI; MICELE ED ALTRI; WILDE E CECCATO; COSTA ED ALTRI; GAMBINI ED ALTRI; POLIDORO ED ALTRI; ATHOS DE LUCA; DEMASI ED ALTRI; LAURO ED ALTRI; TURINI ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DEL TURISMO (APPROVATE IN UN TESTO UNIFICATO DAL SENATO) (5003) E DELLE ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: PERETTI; CARLI; CONTE; FONTAN ED ALTRI; BONO ED ALTRI; DE MURTAS E MELONI; MUSSOLINI; CASCIO; COLLAVINI ED ALTRI; SCHMID; TUCCILLO; CARLESÌ ED ALTRI (765-1082-1087-1179-2001-2141-2193-2276-3308-3554-4318-4849)*

**(A.C. 5003 – sezione 1)**

**ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI  
LEGGE N. 5003 NEL TESTO DELLA  
COMMISSIONE**

**CAPO I**

**PRINCIPI, COMPETENZE E STRUTTURE**

**ART. 1.**

*(Principi).*

1. La presente legge definisce i principi fondamentali e gli strumenti della politica del turismo in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione ed ai sensi dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. La Repubblica:

a) riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e occupazionale del Paese nel contesto inter-

nazionale e dell'Unione europea, per la crescita culturale e sociale della persona e della collettività e per favorire le relazioni tra popoli diversi;

b) favorisce la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale, regionale e locale, anche ai fini dell'attuazione del riequilibrio territoriale delle aree depresse;

c) tutela e valorizza le risorse ambientali, i beni culturali e le tradizioni locali anche ai fini di uno sviluppo turistico sostenibile;

d) sostiene il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico con particolare riguardo alle piccole e medie imprese e al fine di migliorare la qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi;

e) promuove azioni per il superamento degli ostacoli che si frappongono alla fruizione dei servizi turistici da parte dei cittadini, con particolare riferimento ai giovani durante l'arco del tempo di studio, agli anziani percettori di redditi minimi ed ai soggetti con ridotte capacità motorie e sensoriali;

f) tutela i singoli soggetti che accedono ai servizi turistici anche attraverso l'informazione e la formazione professionale degli addetti;

g) valorizza il ruolo delle comunità locali, nelle loro diverse ed autonome espressioni culturali ed associative, e delle associazioni *pro loco*;

h) sostiene l'uso strategico degli spazi rurali e delle economie marginali e tipiche in chiave turistica nel contesto di uno sviluppo rurale integrato e della vocazione territoriale;

i) promuove la ricerca, i sistemi informativi, la documentazione e la conoscenza del fenomeno turistico;

l) promuove la proiezione unitaria dell'immagine turistica nazionale sui mercati mondiali, per massimizzare i positivi effetti della bilancia valutaria e per creare un collegamento sistematico con le comunità italiane all'estero.

3. Sono fatti salvi poteri e prerogative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di cui alla presente legge nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1

##### CAPO I

#### PRINCIPI, COMPETENZE E STRUTTURE

##### ART. 1.

(*Principi*).

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1 (*Principi*) — 1. La presente legge definisce i principi fondamentali, gli organi e gli strumenti di una politica nazionale del turismo finalizzata a rendere competitiva l'offerta del sistema turistico italiano, semplificare le procedure e rendere possibile il coordinamento sia territoriale che settoriale degli interventi, in osservanza

degli articoli 117 e 118 della Costituzione, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. La Repubblica riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e occupazionale del Paese, nel contesto internazionale e dell'Unione europea, per l'incidenza che le politiche di settore hanno sull'ambiente, sui beni culturali, sulle identità locali, sulle relazioni tra popoli diversi e, quindi, sulla crescita culturale e sociale della persona e della collettività. In tal senso, la Repubblica:

a) favorisce la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale, regionale e locale, anche ai fini dell'attuazione del riequilibrio territoriale delle aree depresse;

b) tutela e valorizza le risorse ambientali, i beni culturali e le tradizioni locali, per una fruizione capace di tramandarli integri alle future generazioni;

c) adotta politiche per sanare gli squilibri, prodotti da uno sviluppo spontaneo che determina ingorghi stagionali della domanda turistica e concentrazioni territoriali dell'offerta, in funzione di un più corretto e razionale uso del territorio, ispirandosi al principio del turismo sostenibile;

d) sostiene il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico, con particolare riguardo alle piccole e medie attività, al fine di migliorare la qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi, riducendo le differenze sia a livello settoriale che territoriale;

e) promuove l'accesso alle vacanze dei giovani, delle classi sociali svantaggiate e dei soggetti con ridotte capacità motorie e sensoriali;

f) tutela i singoli soggetti che accedono ai servizi turistici, anche attraverso l'informazione e la formazione professionale degli addetti;

g) valorizza il ruolo delle comunità locali, nelle loro diverse ed autonome espressioni culturali ed associative;

h) sostiene l'uso strategico degli spazi rurali e delle economie marginali e tipiche in chiave turistica;

i) promuove la ricerca, i sistemi informativi, la documentazione e la conoscenza del fenomeno turistico;

j) promuove la proiezione unitaria di una immagine turistica nazionale sui mercati mondiali, per massimizzare i positivi effetti della bilancia valutaria e per creare un collegamento sistematico con la comunità italiana all'estero;

k) promuove le pari opportunità per le attività turistiche nella competizione internazionale e la loro crescita qualitativa e quantitativa;

l) promuove il coordinamento fra le autonomie locali, le componenti dell'amministrazione pubblica a tutti i livelli e le attività private;

m) riconosce la necessità di mettere a sistema la integrazione delle politiche finalizzate al sostegno del turismo, nonché di realizzare una rete di cooperazione ai vari livelli del settore pubblico con quello privato.

3. La Repubblica riconosce e tutela i comuni a prevalente economia turistica, intesi come ambiti bisognevoli di politiche turistiche unitarie e coordinate, incoraggiandone le funzioni sia sotto l'aspetto del potenziamento delle strutture e infrastrutture urbane, che del miglioramento qualitativo e quantitativo delle politiche di accoglienza.

**Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Bono**

*Al comma 1, sostituire le parole da: fondamentali fino a : dell'articolo 56 con le seguenti: , gli organi e gli strumenti di una politica nazionale del turismo finalizzata a rendere competitiva l'offerta del sistema turistico italiano, semplificare le procedure e rendere possibile il coordinamento sia*

territoriale che settoriale degli interventi, in osservanza degli articoli 117 e 118 della Costituzione.

1. 1. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

*Al comma 1, sopprimere le parole: ed ai sensi dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.*

1. 24. Chiappori, Donner, Galli, Martinnelli, Stefani.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Ai fini della presente legge, per « turismo ed industria alberghiera », di cui all'articolo 117 della Costituzione, si intende il sistema integrato delle attività ricettive e di accoglienza, pubbliche e private, connesse alle risorse naturali ed ambientali, a quelle culturali, del tempo libero e dell'intrattenimento, nonché alle attività sportive, volte a soddisfare la richiesta di coloro che soggiornano in luoghi diversi dalla propria abitazione, sia per vacanza che per affari.

1. 25. Chiappori, Donner, Galli, Martinnelli, Stefani.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. La Repubblica riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e occupazionale del Paese, nel contesto internazionale e dell'Unione Europea, per l'incidenza che le politiche di settore hanno sull'ambiente, sui beni culturali, sulle identità locali, sulle relazioni tra popoli diversi e, quindi, sulla crescita culturale e sociale della persona e della collettività. In tal senso, la Repubblica:

a) favorisce la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale, regionale e locale, anche ai fini dell'attua-

zione del riequilibrio territoriale delle aree depresse;

b) tutela e valorizza le risorse ambientali, i beni culturali e le tradizioni locali, per una fruizione capace di tramandarli integri alle future generazioni;

c) adotta politiche per sanare gli squilibri prodotti da uno sviluppo spontaneo che determina ingorghi stagionali della domanda turistica e concentrazioni territoriali dell'offerta, in funzione di un più corretto e razionale uso del territorio, ispirandosi al principio del turismo sostenibile;

d) sostiene il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico, con particolare riguardo alle piccole e medie attività, al fine di migliorare la qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi, riducendo le differenze sia a livello settoriale che territoriale;

e) promuove l'accesso alle vacanze dei giovani, delle classi sociali svantaggiate e dei soggetti con ridotte capacità motorie e sensoriali;

f) tutela i singoli soggetti che accedono ai servizi turistici, anche attraverso l'informazione e la formazione professionale degli addetti;

g) valorizza il ruolo delle comunità locali, nelle loro diverse ed autonome espressioni culturali ed associative;

h) sostiene l'uso strategico degli spazi rurali e delle economie marginali e tipiche in chiave turistica;

i) promuove la ricerca, i sistemi informativi, la documentazione e la conoscenza del fenomeno turistico;

j) promuove la proiezioni unitaria di una immagine turistica nazionale sui mercati mondiali, per massimizzare i positivi effetti del bilancio valutario e per creare

un collegamento sistematico con la comunità italiana all'estero;

k) promuove le pari opportunità per le attività turistiche nella competizione internazionale e la loro crescita qualitativa e quantitativa;

l) promuove il coordinamento fra le autonomie locali, le componenti dell'amministrazione pubblica a tutti i livelli e le attività private;

m) riconosce la necessità di mettere a sistema la integrazione delle politiche finalizzate al sostegno del turismo, nonché di realizzare una rete di cooperazione ai vari livelli del settore pubblico con quello privato.

**1. 2.** Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

*Al comma 2, alinea, dopo le parole: La Repubblica aggiungere le seguenti:* riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e occupazionale del Paese, nel contesto internazionale e dell'Unione europea, per l'incidenza che le politiche di settore hanno sull'ambiente, sui beni culturali, sulle identità locali, sulle relazioni tra popoli diversi e, quindi, sulla crescita culturale e sociale della persona e della collettività. In tal senso, la Repubblica:

*Conseguentemente, al medesimo comma 2, sopprimere la lettera a).*

**1. 3.** Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) favorisce la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale, regionale e locale, anche ai fini dell'attua-

zione del riequilibrio territoriale delle aree depresse.

1. **4.** Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

*Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) tutela e valorizza le risorse ambientali, i beni culturali e le tradizioni locali, per una fruizione capace di tramandarli integri alle future generazioni.

1. **5.** Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: anche fino alla fine della lettera con le seguenti:* con particolare attenzione all'offerta del Mezzogiorno.

1. **15.** Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite.

*Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) adotta politiche per sanare gli squilibri prodotti da uno sviluppo spontaneo che determina ingorghi stagionali della domanda turistica e concentrazioni territoriali dell'offerta, in funzione di un più corretto e razionale uso del territorio, ispirandosi al principio del turismo sostenibile.

1. **6.** Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

*Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:* in coerenza con il principio di conservazione e tutela del patrimonio turistico, ricettivo ed ambientale esistente.

1. **30.** Edo Rossi.

*Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole:* e dei trasporti turistici.

1. **16.** Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.

*Al comma 2, sopprimere la lettera e).*

1. **26.** Chiappori, Donner, Galli, Martinnelli, Stefani.

*Al comma 2, sostituire la lettera e), con la seguente:*

e) promuove l'accesso alle vacanze dei giovani, delle classi sociali svantaggiate e dei soggetti con ridotte capacità motorie e sensoriali.

1. **7.** Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

*Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole:* durante l'arco del tempo di studio.

1. **17.** Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.

**(Approvato)**

*Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole:* , nonché alle categorie speciali.

1. **18.** Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.

*Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole:* anche attraverso l'informazione e la formazione professionale degli addetti.

1. **27.** Chiappori, Donner, Galli, Martinnelli, Stefani.

*Al comma 2, sopprimere la lettera g).*

1. **19.** Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite.

*Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole:* e delle associazioni pro-loco.

- \* 1. **8.** Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

*Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: e delle associazioni pro-loco.*

**\* 1. 28.** Chiappori, Donner, Galli, Martinnelli, Stefani.

*Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: e delle associazioni pro-loco.*

**\* 1. 31.** Edo Rossi.

*Al comma 2, sopprimere la lettera h).*

**1. 20.** Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite.

*Al comma 2, sostituire la lettera l) con la seguente:*

*l) promuove l'immagine turistica nazionale sui mercati mondiali, valorizzando le risorse e le caratteristiche dei diversi ambiti territoriali.*

**1. 29.** Chiappori, Donner, Galli, Martinnelli, Stefani.

**(Approvato)**

*Al comma 2, lettera l), sostituire le parole da: per massimizzare fino alla fine della lettera con le seguenti: attraverso strutture uniche e polifunzionali mirate a sviluppare l'offerta Italia in piena sinergia con operatori italiani interessati ai mercati esteri e con il coinvolgimento delle regioni di competenza, valorizzando, ove esistenti, strutture ENIT ICE.*

**1. 21.** Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.

*Al comma 2, lettera l), sostituire le parole da: per massimizzare fino alla fine della lettera con le seguenti: anche attraverso la creazione di collegamenti sistematici con le comunità italiane all'estero.*

**1. 23.** Saonara, Ruggeri.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*m) promuove le pari opportunità per le attività turistiche nella competizione internazionale e la loro crescita qualitativa e quantitativa.*

**1. 9.** Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*m) promuove il coordinamento fra le autonomie locali, le componenti dell'amministrazione pubblica a tutti i livelli e le attività private.*

**1. 10.** Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*m) riconosce la necessità di mettere a sistema la integrazione delle politiche finalizzate al sostegno del turismo, nonché di realizzare una rete di cooperazione ai vari livelli del settore pubblico con quello privato.*

**1. 11.** Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*m) adotta politiche per sanare gli squilibri, prodotti da uno sviluppo spontaneo che determina ingorghi stagionali della domanda turistica e concentrazioni territoriali dell'offerta, in funzione di un più corretto e razionale uso del territorio, ispirandosi al principio del turismo sostenibile.*

**1. 12.** Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

**2-bis.** La Repubblica riconosce e tutela i comuni a prevalente economia turistica,

intesi come ambiti bisognevoli di politiche turistiche unitarie e coordinate, incoraggiandone le funzioni sia sotto l'aspetto del potenziamento delle strutture e infrastrutture urbane che del miglioramento qualitativo e quantitativo delle politiche di accoglienza.

**1. 13.** Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

*Sopprimere il comma 3.*

**\*1. 14.** Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

*Sopprimere il comma 3.*

**\*1. 22.** Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Collavini.

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*